Copia Albo

COMUNE DI GARESSIO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.159

OGGETTO:

ATTO D'INDIRIZZO PER LA REVOCA IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN OPERATORE CATEGORIA B3 AREA TECNICA

L'anno duemilaventuno addì due del mese di dicembre alle ore sedici e minuti zero nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati i componenti di Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FAZIO Ferruccio - Sindaco	Sì
2. SOMMARIVA Massimo - Assessore	Sì
3. CAMELIA Pierandrea - Assessore	Sì
4. CARRARA Paola - Assessore	Sì
5. GULA Paola - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa quale Segretario il Signor SALVATICO Dr. Fabrizio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il prof. Ferruccio Fazio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Garessio. Responsabile Procedimento: Canavese Paola (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n. 29 in data 23/03/2021 con la quale si modificava il fabbisogno triennale del personale prevedendo l'assunzione nel 2022 di un operatore Categoria B3 nell'area tecnica;

Vista la propria precedente deliberazione n. 125 in data 14/09/2021 con la quale si avviava il procedimento per l'assunzione di cui sopra;

Vista la determinazione n. 868 in data 18/09/2021 con la quale, in ottemperanza a quanto previsto dalla citata G.C. 125/2021, è stato approvato il bando di concorso;

Visto che il termine per la presentazione delle domande previsto dal suddetto bando era stato fissato al 30/12/2021;

Preso atto che il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine per la presentazione delle domande risulta troppo breve in considerazione dei requisiti richiesti;

Considerato quindi doveroso, per garantire la possibilità di partecipazione al più ampio numero di soggetti interessati, di annullare in autotutela la procedura concorsuale;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa è del tutto pacifica nel ritenere che l'amministrazione pubblica possa procedere in autotutela alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Consiglio di Stato sentenza n. 1343/2015, sentenza n. 73/2015, sentenza n. 136/2014, Tar Puglia sentenza n. 1437/2017;

Richiamato ancora il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale "*la pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanza siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse. In tali circostanze nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento come disposto dall'art. 13m, primo comma, della legge 241/1990 (*consiglio di Stato Sez III, sentenza n. 4554 del 1/8/2011)

Richiamato l'art. 21 quinquies della Legge 241/1990 che nella prima parte prevede che "*per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge"*

Considerato che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato alla luce di approfondimenti effettuati, porta a ritenere inopportuno il concorso pubblico succitato;

Rilevato che ad oggi non emergono consolidate posizioni soggettive private meritevoli di particolare apprezzamento;

Ritenuto pertanto che il provvedimento di autotutela non lede posizioni giuridiche qualificate essendo l'interesse dei potenziali partecipanti recessivo, rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione dell'Ente;
Vista la legge 241/1990 ed in particolare l'art. 21 quinquies come rinovellato;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SALVATICO Dr. Fabrizio)

Con votazione unanime, favorevole palese

DELIBERA

1. Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, alla revoca, in sede di autotutela della delibera G.C. 125 del 14/09/2021 di avvio del procedimento concorsuale e degli atti consequenziali per l'assunzione di un operatore comunale categoria B3 area tecnica
2. Di formulare indirizzo al Segretario Comunale finalizzato alla revoca della determinazione dirigenziale di approvazione del bando di concorso per la copertura del posto di categoria B3 nell'area tecnica
3. Di disporre, previa determinazione di impegno di spesa, la restituzione delle somme pagate dai concorrenti a titolo di tassa concorsuale o, in alternativa, di considerare pagata la tassa concorsuale in favore dei candidati che parteciperanno al concorso per la copertura del posto di operatore B3 che sarà bandito successivamente;
4. Di dare atto che avverso al presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione

IL SINDACO
Prof. Ferruccio FAZIO

Con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art.134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 18.8.2000 n. 267.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Garessio. Responsabile Procedimento: Canavese Paola (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente	Il Segretario Comunale
F.to : prof. Ferruccio Fazio	F.to : SALVATICO Dr. Fabrizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e consecutivi con decorrenza dal 18/12/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì 18/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : SALVATICO Dr. Fabrizio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Addì, 18/12/2021 Il Segretario Comunale
F.to : SALVATICO Dr. Fabrizio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art.135, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Addì,

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …02 DICEMBRE 2021 ……..

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

- o Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3°comma, D.Lgs.n 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
SALVATICO Dr. Fabrizio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Garessio, lì_____

Il Segretario Comunale

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Garessio. Responsabile Procedimento: Canavese Paola (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line